



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**PORTO EMPEDOCLE**

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747  
[www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle) - posta certificata: [cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it](mailto:cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it) - posta elettronica: [cpempedocle@mit.gov.it](mailto:cpempedocle@mit.gov.it)

**ORDINANZA N. 19/2018**

*"Interdizione specchio acqueo località San Leone del Comune di Agrigento"*

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di P. Empedocle;

**VISTA:** la relazione di servizio n. 124 del 27/06/2018 redatta da personale militare dipendente da questo Comando, relativo alla presenza di spunzoni sulla battigia in località S. Leone del Comune di Agrigento;

**VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2014 del 16/07/2014;

**PRESO ATTO:** delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 27/06/2018 da personale militare dipendente da questo Comando, dalla quale è emerso un concreto stato di pericolo insistente sul tratto di arenile occupato dallo stabilimento balneare "ex Oceanomare" ubicato in località S. Leone del Comune di Agrigento sul Viale delle Dune nei pressi dell'intersezione con via Ardengo Soffici;

**CONSIDERATO:** che, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, spetta all'Amministrazione comunale il compito di realizzare apprestamenti atti ad impedire la fruizione di aree, immobili o impianti a rischio, nonché a ripristinare la sicura utilizzazione degli stessi e ad avvertire la collettività del pericolo tramite apposizione di cartelli monitori e segnaletica;

**CONSIDERATO:** che, a seguito del riparto di competenze in tema di demanio marittimo di cui all'art. 6, c. 7, della L. 08/07/2003 n. 172, la competenza ad emettere Ordinanze di interdizione in aree demaniali marittime spetta: per la parte a terra, al competente Dipartimento per l'Ambiente dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente; per la parte a mare, agli Uffici periferici del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

**VISTO:** il D. Lgs. 18/07/2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*);

**RITENUTO:** necessario provvedere all'interdizione dello specchio acqueo potenzialmente interessato per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;

**VISTI:** gli art. 17, 18, 28, 30, 81, 1231, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (*Codice della Navigazione*) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*);

**VISTO:** l'art. 59 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*), che recita: "A norma degli art. 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria Ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio... tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione";

**VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività*), che recita: "A far data dal 01/01/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici";

## **RENDE NOTO:**

che lo specchio acqueo, prospiciente il tratto di costa posto a levante della barriera frangiflutti ubicata nei pressi dello stabilimento balneare denominato "La rotta", compreso nella distanza tra 70 e 120 metri ad est della suddetta barriera frangiflutti, come meglio indicato nella planimetria allegata, sino ad una distanza di 30 metri dalla riva, è reso inaccessibile a causa del pericolo dovuto alla presenza di spunzoni di ferro soffolti sulla battigia;

## **ORDINA:**

### **Art. 1 (Disciplina per la sicurezza della navigazione e balneare, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale)**

- 1.1 Fino alla cessazione del pericolo indicato in premessa, nel tratto di mare interessato (meglio evidenziato nella planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento), compreso tra 70 metri e 120 metri a levante della barriera frangiflutti ubicata nei pressi dello stabilimento balneare denominato "La rotta", per una distanza di 30 metri dalla costa, è fatto divieto di navigazione, ancoraggio, pesca, balneazione, ed ogni altra attività di superficie e subacquea.
- 1.2 Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 spetta all'Amministrazione comunale il compito di realizzare apprestamenti atti ad impedire la fruizione di aree, immobili o impianti a rischio, nonché a ripristinare la sicura utilizzazione degli stessi e ad avvertire la collettività del pericolo tramite apposizione di cartelli monitori e segnaletica. A tal fine, è fatto obbligo all'amministrazione comunale di:
  - 1.3.1 provvedere all'installazione di una recinzione, adeguatamente segnalata, atta ad impedire l'accesso all'area interessata;
  - 1.3.2 provvedere all'installazione di cartelli monitori, possibilmente in più lingue, indicanti la tipologia del pericolo, i divieti in atto ed i riferimenti alle vigenti Ordinanze di interdizione;
  - 1.3.3 adottare ogni ulteriore misura ritenuta necessaria per segnalare adeguatamente il pericolo ed impedire l'accesso all'area interessata.

### **Art. 2 (Esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni)**

- 2.1 I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizio di pronto soccorso ed emergenza, nonché a personale e mezzi dei servizi preposti di altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area interessata.
- 2.2 Per motivi di sicurezza, il personale di cui al presente articolo dovrà segnalare alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, nei casi previsti, la propria presenza nell'area interessata e, comunque, dovrà sempre prestare la massima cautela.

### **Art. 3 (Norme sanzionatorie)**

- 3.1 I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
  - 3.1.1 art. 1161, 1164, 1231 del *Codice della Navigazione*;
  - 3.1.2 art. 336-360, 650, 651, 658-660, 673 del *Codice Penale*;
  - 3.1.3 art. 53 del D. Lgs. 18/07/2005 n. 171;
  - 3.1.4 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
  - 3.1.5 art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4.
- 3.2 I trasgressori saranno responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

**Art. 4 (Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali)**

- 4.1** La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
- 4.1.1** pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle), ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
- 4.1.2** affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- 4.2** La diffusione della presente Ordinanza è altresì assicurata mediante inoltre a:
- 4.2.1** Comune di Agrigento, cui è fatto obbligo di esporla in luogo visibile e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati;
- 4.2.2** Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili di interesse;
- 4.2.3** altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;
- 4.2.4** mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione.
- 4.3** La presente Ordinanza sarà trasmessa alle competenti autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso ai naviganti".
- 4.4** Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**Porto Empedocle, 29/06/2018**

**p. IL COMANDANTE**  
**Capitano di Fregata (CP)**  
**Filippo M. PARISI t.a.**

**IL COMANDANTE IN II**  
**Capitano di Fregata (CP)**  
**Daniele S. GOVERNALE**

*(documento non firmato digitalmente a causa di  
avaria/malfunzionamento/indisponibilità degli strumenti informatici)*

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE**

PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA N.19/2018

